

## F A Q

**Programma Regionale (PR) Puglia FESR-FSE+2021-2027. Priorità 9 “Sviluppo territoriale e urbano” - Azione 9.1 “Strategie urbane” e Azione 9.2 “Interventi di miglioramento della capacità amministrativa”. Procedura negoziale per l’individuazione di Strategie urbane territoriali e la selezione dei relativi interventi di rigenerazione urbana**

1) L’Accordo tra il Polo Ocse e i Comuni afferenti deve essere inviato necessariamente all’avvio dell’Azione 9.2, cioè entro il 21 febbraio 2025?

Si, poiché deve essere definita l’aggregazione per definire il finanziamento stesso a valere sull’Azione 9.2.

2) I Comuni afferenti a cui aggregarsi devono essere contigui?

Non necessariamente.

3) E’ necessaria un’organizzazione amministrativa come l’Autorità Urbana?

No non è necessaria, non c’è nessun vincolo con l’Autorità urbana.

4) L’Accordo tra il Polo e il Comune/i afferente/i deve essere unico per l’Azione 9.2 e 9.1?

Si è possibile produrre un unico Accordo che descriva le funzioni attribuite al Polo Ocse e le funzioni attribuite ai Comuni afferenti.

5) Le competenze tecniche per il DNSH e la progettazione devono essere rendicontate nell’Azione 9.1?

Si.

6) Sono ammissibili i costi di assistenza e consulenza per l’Azione 9.2?

Si.

7) E’ necessario un provvedimento di approvazione per la forma aggregata??

Si, ogni Comune, Polo incluso, deve avere con un proprio atto (DGC).

8) I Comuni afferenti possono essere soggetti beneficiari per l’Azione 9.2?

Solo il Polo può essere soggetto beneficiario per l’Azione 9.2, fermo restando che può rendicontare le spese relative ai Comuni afferenti legate alla definizione della Strategia urbana.

9) In riferimento al paragrafo 4.1.1 – Miglioramento della capacità amministrativa – nell’ambito dell’Azione 9.2 è possibile finanziare attività formative rivolte alle risorse interne coinvolte nel Polo, e/o eventuali Comuni aggregati, che consentono di rafforzare la capacità amministrativa del Polo?

No, le attività formative non sono ricomprese tra le spese ammissibili in quanto non ricomprese nel paragrafo 13 “spese ammissibili” (pag. 19) della comunicazione di avvio della procedura del 07-01-2025.

10) In riferimento al paragrafo 12.3 – lettera a) - considerando che l’importo massimo a disposizione del Beneficiario è quello rideterminato post procedure di appalto, sarà possibile utilizzare le economie di gara nell’ambito dello stesso intervento e/o interventi di cui all’azione 9.1?

Lo schema di Disciplinare che sarà adottato a breve con successivo provvedimento prevede all’art 2 che “Le economie rinvenienti dal quadro economico di progetto rideterminato post procedura/e di appalto ritornano nella disponibilità della Regione che provvede unitamente con la liquidazione delle tranche di contributo al disimpegno delle stesse che, pertanto, non sono più somme a disposizione per il Beneficiario”.

11) In riferimento al personale impiegato nel Polo (e/o eventuali Comuni aggregati) è corretto allocare gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del Codice Appalti, sull’azione 9. 1 “spese generali”?

Si è corretto.

12) In riferimento al personale impiegato nel Polo (e/o eventuali Comuni aggregati) nell'ambito dell'Azione 9.2, si chiede conferma che sia possibile rendicontare quota parte del trattamento economico (busta paga) per il tempo effettivamente impiegato, previa presentazione di apposito *time sheet*?

No, non è ammissibile rendicontare la quota parte del trattamento economico (busta paga) del personale impiegato nel Polo (e/o eventuali Comuni aggregati).

13) Si conferma che è ammissibile prevedere, nell'ambito dei costi di cui all'Azione 9.2, un tecnico con competenze ambientali per supporto alla verifica climatica e valutazione di conformità al principio del DNSH di ciascun intervento oggetto della Strategia? Anche perché tale competenza è utile anche per le fasi di monitoraggio, gestione e valutazione della Strategia e, quindi, di ciascun intervento oggetto della stessa. O tale spesa è possibile attribuirla nell'ambito delle spese tecniche di ciascun intervento progettuale nell'ambito dell'Azione 9.1?

E' corretto inserire le spese relative alla verifica climatica e valutazione di conformità al principio del DNSH all'interno del QTE di ciascun intervento progettuale nell'ambito dell'Azione 9.1.

14) Il paragrafo 9.1.2, con riferimento alla Fase 1.B Selezione della proposta di Strategia urbana territoriale (Azione 9.1), prevede alla lettera h) la presentazione (solo in caso di presentazione in forma aggregata Polo-Comuni afferenti) di un Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto. Si chiede di chiarire se tale accordo può essere ricompreso nell'accordo ex art. 15 L 241/09 previsto alla lettera e) del paragrafo 9.1.1 inerente la Fase 1.A di selezione del modello di *governance* ovvero se è necessario produrre comunque due accordi distinti e separati, uno per ciascuna fase.

No, non è necessario produrre due accordi distinti e separati, ma è possibile produrre un unico Accordo che descriva le funzioni attribuite al Polo Ocse e le funzioni attribuite ai Comuni afferenti.

